

TRIBUNALE DI ASTI UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti

Il G.E. Dott. Rosemma GHIBERTI,

attesa la recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione – sezione terza civile del 17 gennaio 2022 n. 1170 che enunciando una serie di principi, ha altresì sottolineato che nel pignoramento presso terzi il limite del pignoramento è rappresentato dall'importo del credito precettato aumentato della metà (ex art. 546 c.p.c.) e tale importo delimita anche l'oggetto del processo esecutivo per cui l'intervento in tale processo fondato su nuovi titoli, anche da parte dello stesso creditore procedente, non permette di superare tale limite, se non si provvede all'estensione del pignoramento. In difetto, non è possibile l'assegnazione di una somma superiore a quella oggetto del pignoramento stesso (Cass. 15595/2019, Cass. Ord. 9054/2020). Peraltro, l'estensione del pignoramento non avviene con il semplice deposito di un atto di intervento nella procedura, ma tramite la notifica al debitore e al terzo di un nuovo atto di intimazione formale. Il pignoramento, infatti, "si può estendere solo per effetto di una intimazione formale, senza la quale il terzo esecutato non sarebbe in condizione di sapere se, e nelle mani di chi, possa o debba adempiere la propria obbligazione";

ritenuto, quindi, che essendo l'oggetto del pignoramento non la totalità dei crediti del debitore esecutato nei confronti del terzo, ma solo l'importo pignorato, nel caso in cui venga effettuato un intervento nel procedimento esecutivo, anche da parte dello stesso creditore procedente, in mancanza della rituale estensione del pignoramento con la modalità sopra indicata, non è possibile superare il suddetto limite ed assegnare i crediti in misura maggiore; infatti nel caso di intervento si realizza un concorso tra creditore procedente e quello intervenuto e l'intervenuto "soggiace alle sorti del primo pignoramento, e quindi anche alla sua misura, salvo che - nel caso di pignoramento presso terzi - non ne chieda l'estensione ex art. 499 c.p.c." (Cass. Civ. n. 15595/2019); oltre il citato limite - di fatto - l'esecutato può disporre del proprio credito ed il terzo pignorato è libero di adempiere a quella parte di credito non pignorata a richiesta del suo creditore, cioè il debitore esecutato;

- comunica che procederà in conformità a quanto sopra indicato ed invita le parti creditrici ad adottare, in caso d'intervento, le indicazioni suggerite dalla stessa Suprema Corte di Cassazione.

Confidando nella Vs. collaborazione, porgo cordiali saluti. Asti, 10 febbraio 2022.

Il G.E.

(Dott. Rosemma GHIBERTI)